



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA

N. 2902/11 Sent.
 N. 8384/11 Reg. Gen.
 N. 16/012 Cron.
 N. = Rep.

F. Scuderi

Composto dai signori magistrati

dott. Ezio Bellavitis Presidente

d.ssa Elisa Rubbis Giudice

dott. Giovanni G. Amenduni Giudice est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. **8384** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, decisa nell'udienza pubblica del 23.12.2011 e vertente

tra

XX
 XX
 XX

Rappresentati e difesi dall'avv. Mario Bertolissi e dall'avv. Giovanni Brusatin, con studio in Padova, via E. Filiberto n. 14, presso il quale hanno eletto domicilio

RICORRENTI

e

CLAUDIO LUCA e COMUNE DI ABANO TERME

Rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Cartia, in Padova, via Rezzonico n. 6

RESISTENTI

Oggetto: ricorso ex artt. 70 d.lgs. 267/00 e 82 DPR 570/60.

J

Conclusioni delle parti

Per i ricorrenti

In via principale: accertare/dichiarare l'ineleggibilità del sig. Luca Claudio, nelle elezioni comunali del 15, 16, 29 e 30 maggio 2011, alla carica di Sindaco del Comune di Abano Terme;

sempre in principalità: accertare/dichiarare la decadenza del resistente dalla carica di Sindaco del Comune di Abano Terme;

ove occorra, annullare la delibera del Consiglio Comunale di Abano Terme, n. 1 del 10 giugno 2011, di convalida della elezione del Sindaco;

in via subordinata, ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 51 T.U.E.L. al caso di specie, assegnare un termine per il deposito di ulteriore memoria, al fine di sollevare l'eccezione di costituzionalità per le ragioni meglio evidenziate in narrativa;

comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per i resistenti

Si chiede che, respinta ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero venga respinto perché infondato in fatto ed in diritto.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti in epigrafe indicati hanno promosso ricorso ai sensi degli artt. 70 d.lgs. 267/00 e 82 DPR 570/60 per sentire dichiarata l'ineleggibilità del resistente sig. Claudio Luca alla carica di sindaco del Comune di Abano Terme, giusta elezione a seguito della consultazione comunale del 15, 16, 29 e 30 maggio 2011, avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 51 del D.lgs. 267/00, per aver il sig. Claudio ricoperto per tre volte consecutive la carica di sindaco, dal 2001 al 2006 e dal 2006 al 2011 presso il Comune di Montegrotto Terme e dal 2011 presso il Comune di Abano Terme.

Preliminarmente all'esame del merito della questione, in ordine alla eccepita legittimazione del Comune di Abano Terme ad intervenire, va ricordato

che la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei giudizi elettorali devoluti alla competenza del g.o. e coerentemente con l'impostazione secondo la quale oggetto del giudizio in questione è il diritto di elettorato del candidato e non già l'atto di convalida, ritiene che l'ente pubblico abbia un interesse mediato e secondario all'esito della controversia concernente l'elezione o la permanenza in carica del sindaco e dei consiglieri e, di conseguenza, non possa essere considerato parte necessaria dei relativi giudizi (Cass., 14 gennaio 1981, n. 324, in *Foro it. Rep.*, 1981, voce *Elezioni*, n. 273; Cass., 7 gennaio 1981, n. 74, in *Giust. civ.*, 1981, I, 727).

Nel caso di specie, tuttavia, il Comune aponeuse è stato evocato in giudizio dai ricorrenti – si è trattato infatti di vera e propria *vocatio in ius*, e non già di *litis denuntiatio*, come facilmente ricavabile dal tenore dell'atto e dalla richiesta di notifica – sicché la sua partecipazione trova la fonte giustificativa proprio nella scelta processuale operata da parte attrice, e pertanto al Comune di Abano Terme va riconosciuta la legittimazione a contraddire, nei limiti riconosciuti dall'ordinamento all'interventore adesivo dipendente.

Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.

Parte attrice sostiene che la consecutività e la continuità di carica richiamata dall'art. 51, co. 2, T.U.E.L. "*non contiene alcun riferimento al Comune o ai Comuni in cui la carica di Sindaco è stata ricoperta, e neppure all'ambito territoriale nel quale il mandato è stato esercitato*", dovendosi invece dar luogo ad un'interpretazione letterale nel senso che "*l'applicazione del divieto ivi previsto dipende dalla ricorrenza di un dato di carattere solo temporale, non anche da una relazione tra i mandati di Sindaco e il Comune o il territorio in cui sono svolti*"; ad avviso dei ricorrenti il divieto opererebbe per il sol fatto che una medesima persona fisica abbia rivestito la carica di Sindaco in tre tornate elettorali consecutive, ancorché riferite a Comuni diversi.

L'assunto non convince.

Insegna la Corte Costituzionale che in tema di elettorato passivo il diritto ad essere eletto, ovvero la capacità giuridica di accedere alla carica elettiva e di mantenerla, si acquista quando ricorrono e persistano i requisiti positivi richiesti e manchino, non sopravvengano o non vengano tempestivamente rimossi gli

impedimenti previsti dalla legge cui rinvia l'art. 51 Cost. (cfr. *ex multis* Corte Cost. 8.7.1957, n. 105, in Giur. cost., 1957, 997; e più di recente 26.5.1981, n. 77, *ivi*, 1981, I, 729).

Orbene, tra le cause ostative all'accesso e al mantenimento della carica, diverse da quelle ricondotte alla figura della incompatibilità, viene in evidenza quale causa di ineleggibilità (o secondo alcuni di incandidabilità) l'impedimento posto dall'art. 51 T.U.E.L., che al secondo comma prescrive che *"Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche"*.

In riferimento a siffatta disposizione la Suprema Corte ha di recente riaffermato che la sua esegesi dev'essere *stricti iuris*, in quanto norma limitativa del diritto di elettorato passivo, come tale *"non suscettibile di letture ed applicazioni analogiche"* (cfr. Cass. 5 giugno 2007, n. 13181); la pronuncia in questione si pone nel solco tracciato dalla più risalente sentenza della Corte Costituzionale del 20.3.1969 n. 46 a mente della quale *"Le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate: per l'art. 51 Cost., l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione"*.

Ed invero, nella definizione dell'ambito applicativo della causa ostativa all'accesso della carica in oggetto, l'interpretazione deve prendere le mosse dalla ricostruzione logico-giuridica della norma in esame, con particolare riferimento alla *ratio* sottesa alla limitazione in essa contenuta.

Sotto il primo aspetto se la norma giuridica, dovendo essa disciplinare in linea generale *"categorie e non casi concreti"*, è costruita *"in via preventiva ed ipotetica e secondo uno schema logico in base al quale se si verifica l'evento A deve verificarsi l'evento B"*, la disposizione contenuta all'art. 51 T.U.E.L., proprio per la sua astrattezza, si limita a richiamare la *"carica di sindaco"*, ma non vi possono essere dubbi circa il fatto che la carica di sindaco in tanto esista in

quanto essa sia riferita ad un Comune, sicché, nell'applicazione alla fattispecie concreta la norma deve necessariamente essere integrata dalla specificazione dell'ente territoriale al quale la carica si riferisce. Non esiste in altri termini la pura e semplice carica di sindaco, ma solo la carica di sindaco di un determinato comune.

Siffatta premessa risulta coerente con la *ratio* della norma: è stato autorevolmente sostenuto che essa risponda "*all'esigenza di evitare quella continuità che potrebbe assumere il carattere di occupazione di spazi e di freno del ricambio*" e di "*consentire di superare il rischio del consolidamento di un potere personalistico e dell'inevitabile logoramento delle capacità di rappresentanza, nonché della strumentalizzazione della carica al fine della rielezione*". Se, pertanto, la norma in commento è stata concepita allo scopo di assicurare che la competizione elettorale si svolga libera da eventuali tentativi di *captatio benevolentiae* da parte di chi abbia già ricoperto per due volte consecutive la medesima carica ovvero al riparo dal rischio che l'elettore subisca, direttamente o indirettamente, una sorta di *metus* da parte dello stesso candidato, è chiaro che l'esigenza predetta potrà venire in essere solo in quanto il corpo elettorale sia il medesimo che ha espresso in misura maggioritaria nelle ultime due tornate elettorali il consenso a sindaco (come nel caso che ci occupa) o a presidente della provincia alla stessa persona che pretenda di rivestire per l'ennesima volta la medesima carica.

Un ulteriore argomento che porta ad escludere l'applicabilità della norma di cui all'art. 51, 2 co., T.U.E.L. al caso di specie rinviene da una considerazione pratica che tiene conto della peculiarità della normativa in commento.

Ed invero, se, come ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 5.6.2007 n. 13181, l'ambito di operatività del divieto è puntualmente ed univocamente individuabile nel senso della sua correlazione ad una sequenza esclusivamente temporale della carica, è chiaro che intanto potrà parlarsi di sequenzialità in quanto le scansioni temporali vengano riferite ad un unico contesto; diversamente, risulterebbe davvero difficile ricondurre in termini di ragionevolezza un'interpretazione del divieto che ricavi la causa ostativa dall'aver ricoperto la carica di sindaco (rimanendo al caso in questione) in due contesti

elettorali disomogenei, magari caratterizzati dal fatto che la scadenza (naturale) della carica presso il comune alfa non sia coincisa temporalmente con la scadenza naturale presso il comune beta, essendosi invece verificato uno iato di giorni (o mesi o addirittura anni).

Siffatta interpretazione finirebbe per cozzare con i principi ermeneutici fissati sul punto dalla Corte Costituzionale nel citato arresto n. 46 del 1969.

Ad avviso del Collegio, pertanto, la norma dell'art. 51, comma II, d.lgs. 269/2000 va restrittivamente interpretata nel senso che il divieto di terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco opera nel caso in cui la candidatura sia immediatamente successiva allo scadere del secondo mandato e abbia ad oggetto il medesimo Comune (fatta salva l'eccezione contenuta al terzo comma del predetto articolo).

Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'onere delle spese a carico dei ricorrenti.


p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,

RIGETTA il ricorso e CONDANNA i ricorrenti a rimborsare ai resistenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.

Così deciso in Padova, il 23.12.2011


Il Giudice estensore



Il Presidente



Il Cancelliere
dott. Nicola Persegati



LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDÌ

4 GEN. 2012

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere
dott. Nicola Persegati

